Num. 238

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	[illegible]	11
» Provincie del Regno . . . . . . »	48	[illegible]	13
» Roma (franco ai confini) . . . . »	50	[illegible]	14

TORINO, Mercoledì 8 Ottobre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . . »	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
7 Ottobre	740,56	739,38	738,76	+16,5	+17,8	+19,3	+18,0	+18,2	+18,6	+13,0	S O.	O.	E.S.E.	Quasi annuvolato	Quasi annuvolato	Nuv. squarciate

PARTE UFFICIALE

TORINO, 7 OTTOBRE 1862

Il Decreto Reale N. 840, con cui si stabiliscono le indennità da corrispondersi agli impiegati in missione, pubblicato nella Gazzetta di sabato ultimo, era preceduto dalla seguente

Relazione a S. M. in udienza del 14 settembre.

Sire,

Accade sovente di delegare ad impiegati missioni straordinarie fuori del luogo di loro residenza anche per ispiegazioni reclamate dalle esigenze del pubblico servizio che abbiano per iscopo di rimediare efficacemente a qualche disordine di amministrazione, o che intendano a dare con personali direttive quell'avviamento alla gestione della cosa pubblica che prevenga le male intelligenze ed i sinistri risultati.

Per tali incarichi eccezionali e temporarii fu nella maggior parte delle nuova provincie riconosciuto equo dalle cessate Amministrazioni, che l'impiegato prescelto a disimpegnarli fosse compensato delle spese di viaggio che incontrava, e percepisse inoltre un assegno o indennità giornaliera possibilmente congrua a sostenere decorosamente l'ufficio delegatogli dalla fiducia del Governo, ed allontanare il pregiudizio che per maggiori dispendi cui era esposto potevagli derivare alla propria economia.

Questa massima era pure riconosciuta giusta dal Governo di V. M., che mentre intende a togliere man mano le disformità dei sistemi di amministrazione in uso nei varii paesi del Regno, non poteva differire più lungamente lo stabilimento di una norma uniforme in una materia, per regolar la quale non era d'uopo tener conto in alcuna guisa nè delle pratiche in addietro seguite, nè di rapporti di pubblico interesse.

Se le condizioni speciali in cui trovasi ancora il personale delle diverse amministrazioni del Regno ordinato con varie norme di grado e gerarchia ha impedito di proporre a V. M. l'approvazione di un Decreto che proporzionasse le indennità per missioni al rango dell'impiegato che ne viene investito, credesi però di avervi convenientemente supplito coll'applicare diversa misura dei compensi secondo la cifra degli stipendi distribuiti in alcune classi: non sembrò d'altronde sì imperiosamente richiesto dalla natura del provvedimento una indagine più esatta sulle proporzioni da seguirsi, dappoichè necessario soltanto manifestavasi di conciliare colla dignità del Governo l'interesse dell'erario e le ragionevoli convenienze dell'impiegato: trattasi poi di provvedimento per la cui applicazione ponno essere frequenti ma non continue le occasioni, e dove pure si presentasse il caso di una missione fuor dell'usato importante, e per lo scopo, e per rispetto alle persone che ne abbiano incarico, si riservò la facoltà al Ministro di assegnare all'impiegato la indennità della classe superiore alla propria.

Col progetto di Decreto che mi onoro sottoporre alla M. V. anche a nome dei Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, di Agricoltura, Industria e Commercio, restano abrogate le normali vigenti ancora in proposito in alcune delle nuove provincie, se ne stabilisce una sola per tutto il Regno, che vale a togliere l'anomalia di un trattamento differente verso impiegati addetti ad Amministrazioni dipendenti dai suddetti Ministeri o nel tempo medesimo permette di calcolare con maggior certezza le spese che occorrer possano per le missioni d'ufficio.

S. M. con Decreto 18 scorso settembre sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici ha nominato ad Ufficiali dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Spurgazzi cav. Pietro, ispettore di 2.a classe nel Genio Civile;
Ruva Dionigi, ingegnere capo nel Genio Civile, capo servizio di strada ferrata.

Sulla proposizione del Ministro della Marina e con Decreto 27 scorso settembre S. M. ha nominato nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

a Commendatori

Anguissola conte Amilcare, contrammiraglio nello Stato Maggiore generale della Regia Marina;
Mattei cav. Felice, ispettore generale del Genio Navale;

ad Uffiziali

Montezemolo cav. Giuseppe, capitano di vascello di 2.a classe nello Stato Maggiore generale della Regia Marina;
Cerruti cav. Carlo Cesare, id. id.;
Del Core cav. Luigi, id. id.;
D'Amico cav. Edoardo, id. id.;
Del Carretto cav. Evaristo, id. id.;
Galli cav. Augusto, id. id.;
Acton cav. Guglielmo, id. id.;
Di Teulada cav. Gio. Battista, capitano di vascello nello Stato Maggiore dei porti;
Mariello Luigi, id. id.;
De Maria Leopoldo, id. id.;
Vivaldi cav. Vittorio Emanuele, colonnello comandante il 1.o regg. fanteria Reale Marina;

ed a Cavalieri

Montemayor cav. Ferdinando, capitano di fregata di 1.a classe nello Stato Maggior generale della Reale Marina;
Vicuna Francesco, capitano di fregata di 1.a classe id.;
Lampo Camillo, capitano di fregata di 2.a classe id.;
Dini cav. Demetrio, id. id.;
De Cosa barone Leopoldo, id. id.;
Sivori barone Alessandro, id. id.;
Ansaldi Gio. Battista, id. id.;
Figari Luigi, id. id.;
Fowls Leopoldo, capitano di vascello, direttore di Bagno centrale;
Vitagliano Antonio, id. id.;
Gogola Antonio, capitano di fregata di 2.a classe nello Stato Maggior generale della R. Marina;
Baldisserotto Francesco, id. id.;
Solari Stanislao, id. id.;
Del Santo Andrea, id. id.;
Di Suni cav. Gavino, id. id.;
Cappellini Luigi, id. id.;
Persichetti Orazio, id. id.;
Acton cav. Ferdinando, id. id.;
Civita Matteo Luigi, id. id.;
Costantino Enrico, capitano di fregata nello Stato Maggiore dei porti;
Rovere Paolo, id. id.;
Mancini Giuseppe, id. id.;
Volpe Gennaro, capitano di fregata di 2.a classe, e sotto direttore d'Artiglieria nella R. Marina;
Galli della Loggia cav. Gaetano, id. id.;
Michelire Giuseppe, maggiore di maggiorità nella Reale Marina;
De La Granalais Achille, ingegnere di 1.a classe del Genio Navale;
Diaz Ludovico, id. id.;
Pucci Guglielmo, id. id.;
Giusiana cav. Ettore, maggiore nella fanteria Reale Marina;
Magnasco nobile Francesco, id. id.;
Barbera Rocco, medico di dipartimento nel Corpo Sanitario marittimo;
Basso Agostino, capo sezione nel Ministero della Marina;
Raineri Angelo, id. id.;
Scoffiero Carlo, id. id.;
Tharena Giuseppe, id. id.;
Randaccio Carlo, id. id.;
Benedetti Federico, id. id.;
Serra Francesco, id. id.;
Pagano Giovanni Matteo, commissario di 1.a classe nel Corpo del Commissariato generale della R. Marina.

S. M. nell'udienza del 21 settembre 1862 ha autorizzato i seguenti mutui sulla Cassa dei Depositi e Prestiti stabilita presso la Direzione Generale del Debito Pubblico a favore dei Corpi Morali qui appresso indicati:

Corpi Morali	Circondario	Provincia	Mutui concessi
Revigliasco Comunità	Asti	Alessandria	10000
Mombaruzzo id.	Acqui	Id.	116000
Camerata id.	Ancona	Ancona	11000
Jesi id.	Id.	Id.	50900
Sinigaglia id.	Id.	Id.	250000
Selargius id.	Cagliari	Cagliari	70000
Castellar id.	Saluzzo	Cuneo	6000
Frassino id.	Id.	Id.	8300
Mango id.	Alba	Id.	30000
San Michele id.	Cuneo	Id.	1000
Valmala id.	Saluzzo	Id.	1650
Asigliano id.	Vercelli	Novara	4150
Bornate id.	Biella	Id.	12000
Desana id.	Vercelli	Id.	42000
Novara Ospedale maggiore	Novara	Id.	90000
Novara Provincia	»	Id.	90000
Olcenengo Comunità	Vercelli	Id.	3000
Sandigliano id.	Biella	Id.	800
Bussoleno id.	Susa	Torino	7000
Oglianico id.	Torino	Id.	2000
Verrua id.	Id.	Id.	10000

Per Reale Decreto in data 27 settembre testè scaduto i direttori capi di Divisione del Ministero della Guerra in ritiro signori Battilana cav. Domenico e Rossi cav. Federico furono nominati membri della Commissione speciale di liquidazione, istituita presso questo Ministero della Guerra con R. Decreto 7 settembre 1862.

Il N. 836 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione conchiusa tra l'Italia e la Francia per assicurare la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti sottoscritta a Parigi addì ventinove del mese di giugno del corrente anno mille ottocento sessantadue, le di cui ratificazioni furono ivi scambiate il 13 settembre stesso anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

GIACOMO DURANDO.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Essendo stata nuovamente conchiusa tra Noi e Sua Maestà l'Imperatore de' Francesi una Convenzione per vieppiù proteggere ed assicurare nei rispettivi Stati la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti, sottoscritta dai Nostri plenipotenziari in Torino addì 29 del mese di giugno del corrente anno mille ottocento sessantadue,

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Français également animés du désir d'apporter aux accords internationaux existants pour la garantie de la propriété littéraire et artistique les modifications que l'expérience a suggérées, ont jugé à propos de conclure dans ce but une nouvelle Convention spéciale et ont nommés à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Louis Amédée Melegari, Député au Parlement National, Conseiller d'État, Commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Vincent Benedetti, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc. etc. etc. Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1. Les auteurs de livres, brochures, ou autres

APPENDICE

UN GENIO SCONOSCIUTO

(Continuazione, vedi nn. 217, 221, 225, 227, 228, 232, 234 e 235)

XX.

« Io non aveva mai preso in mano un'arma. Non m'ero mai esposto e la sorte non mi aveva ancora mai messo innanzi ad un pericolo di vita. Se avessi coraggio o no, non sapeva io stesso. Ero solo al mondo, non circondato da un affetto, e la mia morte non avrebbe costato a nessuno un dolore, a nessuno neppure una lagrima. Dei momenti ciò mi dava una disperazione che mi avrebbe slanciato con ardore verso la tomba, come verso la gioia, come verso il riposo. Mi pareva che l'odio del mondo mi incalzasse a morire.

« — Che fo io sulla terra? Mi dicevo. Gli uomini valgono tutti meno di me — lo sento e lo so; — e la vita non ha per me attrattive che mi trattengano. Non c'è da rimpiangere nè questa nè quelli. Moriamo, e si mostri almeno a questa nemica e codarda razza che mi disprezza, come sia facile il coraggio del morire ch'essi esaltano cotanto, perchè così raro nel loro egoismo.... E forse innanzi alla mia immatura tomba ammutirà il loro livore.

« In altri momenti un grande abbattimento mi occupava, che poteva dirsi paura. La mia giovinezza domandava di vivere. Perchè sacrificarmi ai pregiudizi di quel mondo crudele che mi aveva rigettato da sè e mi rigettava, che non aveva avuto che spine da darmi? La vita era l'unico bene che mi rimanesse, ed io glie l'avrei data in olocausto? Avevo l'avvenire per me; avevo quell'ingegno che tutti erano pure stati costretti a riconoscere in me; ed avrei tutto gettato in omaggio alle assurde opinioni d'una società a cui ricambiavo il disprezzo ch'essa mi aveva? Di corpo ero più debole di tutti gli avversari miei; fors'anche d'animo; ma di mente, d'intelletto, mi sentivo ed ero superiore a tutti. Gli era in quel campo che avevo a lottare e non nella stupida brutale prova dell'armi. Ritraendomi sarei stato punito dal mondo col disonore. Ma non mi disprezzava esso già questo mondo pieno di codardie e di vizi? Bene avevo già conosciuto, sotto la sua vernice d'onestà e d'ipocrita morale, quale corruzione si nascondesse, e quante piccole infamie, e quante ammantate viltà, e quante virtù bacate e quanto onore convenzionale. Che doveva importarmi il giudizio di gente che non istimavo? Avrei assalito coraggiosamente di fronte tutte le iniquità sociali, tutte le turpezze individuali, li avrei tutti spaventati; mi sentivo forte abbastanza per tutti vincerli e domarli e costringerli a riconoscere la mia supremazia.

« Sì; ma che vita sarebbe ella stata codesta? Vita di odio, di abborrimenti, di maledizioni. E la dolcezza della tempra del mio animo non era mica stata distrutta, e il prepotente bisogno d'affetto non era mica stato soffocato da quello sdegno momentaneo che mi aveva lanciato nella iniqua battaglia degli oltraggi. E ad un tratto tornava a destarsi più potente; ed una immensa amarezza m'invadeva l'anima, e mi dicevo con uno spasimo d'agonia: — meglio morire che vivere quella vita di Caino.

« E piangevo — da femminetta piangevo — su me, di me, della mia sorte; e mi rampognavo disperatamente d'essere un vile.

« Per eccitarmi a più fieri propositi, rileggevo gli insulti prodigatimi da Alfredo, e pensavo che tutta la città aveva plaudito a quegli scherni, a quelle accuse. L'ira e la vergogna me ne salivano al cervello e mi soffiavano il desiderio della vendetta. Oh! poternelo punire in guisa che tutti avessero a temermi di poi. A quell'iniquo brulicame di gente, che costituisce la società, fare paventato, come già la mia penna, anche il mio braccio! Avrei voluto allora poter essere erudito e fermo nell'arte scellerata di uccidere, e poter gettare in atterrimento dei miei nemici, alla malvagità cittadinesca, preda un cadavere.

« Odiavo Alfredo in quei momenti con tutto il peso delle mie medesime esitazioni — dirò la vergognosa parola — della stessa mia paura!

XXI.

« A miei testimoni avevo scelti due giovanotti che in codeste faccende erano peritissimi. Non avevo amici, e quest'essi avevano accettato l'incarico non per alcuna affezione che mi avessero, ma perchè è usanza che simile uffizio, quando onorevole sia la contesa, non si rifiuti mai.

« Era di tarda sera, ed io stava nella mia stanzuccia, solo, profondato in quei cotali pensamenti ed affanni, quando essi vennero a dirmi il risultato della conferenza coi testimoni dell'avversario e le determinazioni prese d'accordo.

« Ci saremmo battuti alla pistola; la distanza sarebbe stata di trenta passi, libero a ciascuno dei combattenti di avvicinarsi di dieci; si avrebbero due pistole caduno, ad un segno dato potevamo camminare l'uno sull'altro e far fuoco quando ci talentasse; sparati i quattro colpi senza che sangue fosse versato, potevasi ricominciare da capo. Le condizioni erano gravi come lo erano le scambiatesi offese, Alfredo le aveva volute tali, ed io dissi con fermo sembiante che le mi piacevano.

« — Le conseguenze di questo scontro, dissemi poi uno dei padrini, possono essere le più serie.

écrits, de compositions musicales, d'œuvres de dessin, de peinture, sculpture, de gravure, de lythographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire, ou artistique jouiront, réciproquement dans chacun des deux États des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront contre toute atteinte portée à leurs droits, la même protection et le même recours légal que si cette atteinte s'adressait aux auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même.

Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que durant l'existence de leurs droits dans le pays où la pubblication originale a été faite, et ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les autres nationaux.

La propriété des œuvres musicales s'étend aux morceaux dits *arrangements* composés sur des motifs extraits des ces mêmes œuvres. Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à l'appréciation des Tribunaux respectifs.

Tout privilége ou avantage qui serait accordé ultérieurement à un autre pays par l'un des deux pays contractants, en matière de propriété d'œuvres de littérature ou d'art, dont la définition est donnée dans le présent article, sera acquis de plein droit aux citoyens de l'autre pays.

Art. 2. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art, la protection stipulée dans l'article précédent et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis, en conséquence, à exercer devant les Tribunaux des deux pays, des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leurs droits de propriété en établissant par un certificat de l'Autorité publique compétente en chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

Pour les ouvrages publiés dans le Royaume d'Italie il sera délivré par le Ministère d'Agriculture, Industrie et Commerce, et légalisé par la Mission de France à Turin; et pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré par le Bureau du dépôt légal et de la propriété littéraire au Ministère de l'Intérieur, et légalisé par la Mission d'Italie à Paris.

Art. 3. La traduction faite dans l'un des deux États d'un ouvrage publié dans l'autre Etat est assimilé à sa reproduction et comprise dans les dispositions de l'article premier, pourvu que l'auteur, en faisant paraître son ouvrage, ait notifié au public qu'il entend le traduire lui-même, et que sa traduction ait été publiée dans le délai d'un an à partir de la publication du texte original.

Art. 4. Afin de pouvoir constater d'une manière précise dans les deux Etats le jour de la publication d'un ouvrage, on se règlera sur la date du dépôt qui en aura été opéré dans l'établissement public proposé à cet effet. Si l'auteur entend réserver son droit de traduction il en fera la déclaration en tête de son ouvrage, et mentionnera à la suite de cette déclaration la date du dépôt.

À l'égard des ouvrages qui se publient par livraisons, il suffira que cette déclaration de l'auteur soit faite dans la première livraison. Toutefois le terme fixé pour l'exercice de ce droit ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, pourvu, d'ailleurs, qu'entre les deux publications il ne s'écoule pas plus de trois ans.

Relativement auxdits ouvrages publiés par livraisons l'indication de la date du dépôt devra être apposée sur la dernière livraison à partir de laquelle commence le délai fixé pour l'exercice du droit de traduction.

Art. 5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites dans l'un des deux Etats d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article premier en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre Etat.

Il est bien entendu toutefois que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque écrit en langue morte ou vivante, si ce n'est dans le cas et les limites prévues par l'article ci-après.

Art. 6. Les stipulations contenues dans l'article premier s'appliquent également à la représentation et à l'exécution en original ou en traduction des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois des deux États garantissent, ou garantiront par la suite, protection aux œuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

Pour obtenir la garantie exprimée dans le présent article, en ce qui touche la représentation ou exécution et traduction d'une œuvre dramatique ou musicale, il faut que dans l'espace de six mois après la publication ou la représentation de l'original dans l'un des deux pays, l'auteur en ait fait paraître la traduction dans la langue de l'autre pays.

Art. 7. Les mandataires légaux ou ayant-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, lytographes, photographes, etc., jouiront des mêmes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lytographes, ou photographes eux-mêmes.

Art. 8. Non obstant les stipulations des articles 1 et 5 de la présente Convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés par l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils, périodiques publiés dans l'autre lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le recueil même, où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

En aucun cas cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. 9. L'introduction, l'exportation, le transit, la vente et l'exposition dans chacun des deux États d'ouvrages ou d'objets dont la reproduction n'est pas autorisée, définis par les articles 1, 4, 5 et 6, sont prohibés, sauf ce qui est dit à l'article 12, soit que les reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

Art. 10. En cas de contravention aux dispositions contenues aux articles précédents, la saisie des effets de contrefaçon sera opérée, et les Tribunaux appliqueront les pénalités déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale. Les caractères constituants la contrefaçon seront déterminés par les Tribunaux de l'un et de l'autre pays d'après la législation en vigueur dans chacun des deux États.

Art. 11. La présente Convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, publication ou introduction dans les États respectifs des ouvrages qui auraient déjà été publiés en tout ou en partie de l'un d'eux avant la mise en vigueur de la Convention du 28 août 1843, pourvu qu'on ne puisse faire postérieurement aucune autre publication des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à compléter les expéditions ou souscriptions précédemment commencées.

Art. 12. Les livres importés du Royaume d'Italie continueront à être admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite.

Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée, seront expédiés directement en Italie au Ministère d'Agriculture, Industrie et Commerce, et en France à la Direction de la librairie et de l'imprimerie au Ministère de l'Intérieur, pour y subir les vérifications nécessaires qui auront lieu, au plus tard, dans le délai de quinze jours.

Art. 13. Les sujets de l'une des Hautes-Parties contractantes jouiront dans les États de l'autre de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir au profit des Italiens en France, et réciproquement des Français en Italie, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits des sujets de l'une des Hautes-Parties contractantes dans les États de l'autre ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

Le présent article ne recevra son exécution dans l'un et l'autre pays, à l'égard des modèles ou dessins industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration d'une année à partir de ce jour.

Les Italiens ne pourront revendiquer en France la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont pas déposé deux exemplaires à Paris au greffe d'un Tribunal de Commèrce de la Seine, et réciproquement les Français ne pourront revendiquer en Italie la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au Bureau central des privatives industrielles à Turin.

Art. 14. Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice en quoi que ce soit, au droit qui appartiendrait à chacune des deux Hautes-Parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'Autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Chacune des deux Hautes-Parties contractantes conserve d'ailleurs le droit de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres Puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

Art. 15. Pour faciliter la pleine éxécution du présent Traité, les deux Hautes-Parties contractantes promettent de se donner mutuellement connaissance de tous les règlements, ordonnances et mesures d'exécution quelconque qui seraient décrétés dans l'un et l'autre pays concernant les matières reglées dans la Convention présente, ainsi que des changements qui pourraient survenir dans la législation des deux pays en ce qui touche la garantie de la propriété littéraire et artistique.

Art. 16. La présente Convention demeurera en vigueur pendant douze années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes-Parties contractantes n'aurait notifié une année avant l'expiration de ce terme son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusque'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.

Les Hautes-Parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter d'un comun accord à la présente Convention toute modification dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité.

Art. 17. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plenipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Turin le 29 juin 1862.

MELEGARI. (L. S.) — V. BENEDETTI. (L. S.)

Noi avendo veduto ed esaminato la sovrascritta Convenzione letteraria ed artistica, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per la presente l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Dat. dal Reale Palazzo di Torino addì trent'uno del mese di luglio l'anno del Signore mille ottocento sessantadue e del Regno Nostro il decimo quarto.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Ministro segr. di Stato per gli Aff. Esteri
GIACOMO DURANDO.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 7 Ottobre 1862

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Dovendosi provvedere per la scuola d'Ostetricia di Santa Catterina in Milano, ai posti:

Di professore d'Ostetricia, che è pure direttore della scuola, al quale è annesso lo stipendio a carico del Bilancio della Pubblica Istruzione di lire duemila, oltre un assegnamento di altre lire duemila a carico dell'Ospizio, come medico primario del luogo pio;

Di primo assistente, al quale è annesso lo stipendio di lire mille cinquecento, e

Di secondo assistente, al quale è annesso lo stipendio di lire milleduecento:

Si invitano gli aspiranti ai detti posti a presentare le loro domande a questo Ministero, entro tutto il 15 ottobre prossimo venturo, notando che i concorsi avranno luogo secondo le norme prescritte per quelli delle Università.

Torino, 12 settembre 1862.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Coloro che aspirano a prendere in Torino l'esame di *Patente da Misuratore* dovranno presentare al Preside dell'Istituto tecnico di Torino (a Portanuova) la domanda e i documenti prescritti dall'art. 21 del Regolamento 22 ottobre 1857, non più tardi del 25 corrente ottobre.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della Legge 10 luglio 1861 e 47 del R. Decreto 28 stesso mese ed anno,

Si notifica che i titolari delle sotto designate rendite allegando la perdita dei corrispondenti certificati di iscrizione ebbero ricorso a quest' Amministrazione, onde, previe le formalità prescritte dalla Legge, loro vengano rilasciati nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascieranno i nuovi certificati.

Num. delle iscrizioni	Intestazione	Rendita
	Debito Perpetuo 1819.	
808	Cappellanie Ecclesiastiche ordinate dal fu parroco Giovanni Pietro Gola nella chiesa della B. V. di Loreto in Oleggio L.	59 29
4932	Fondazione di Foresta Domenico, per collocazione di povere figlie della parentela Foresta tanto di Diano, che di Nizza e Villafranca (con annotazione) »	93 14
8031	Fondazione di Foresta Nicolò q. Luigi per collocazione di figlie della sua parentela »	61 60
6986	Fondazione di Delorenzi Paola figlia di Domenico Pitti, moglie di Antonio Maria fu Gio. Battista »	20 52
3143	Chiesa parrocchiale di Sant'Agnese di Genova, e per essa al provvisto *pro tempore* (con annotazione) »	123 36
8045	Fondazione di Serra Gio. Battista, per compra d'olio pel mantenimento di una lampada all'altare di S. Gio. Battista nella chiesa parrocchiale di N. S. del Carmine in Genova »	8 21
8177	Congregazione di Santa Maria consolatrice degli afflitti, volgarmente detta della Colonna, eretta nella chiesa parrocchiale di Sant'Agnese, o N. S. del Carmine in Genova »	17 26
8226	Fondazione di Casalo frà Battista, per manutenzione della chiesa parrocchiale di N. S. del Carmine in Genova »	33 71
8291	Fondazione di Bracelli Simone q. Lionello per dote della di lui cappella sotto il titolo dell'Assunzione della B. V. nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine in Genova »	14 81
2 5	Suddetta »	8 90

Ci ha ella pensato, ed ha ella provvisto alle cose sue?

« — Io non ho nulla da provvedere: risposi. Sono solo sulla terra e non lascio dietro me persona che mi pianga....

« Venne a serrarmi la gola un singhiozzo che ebbi molta pena a soffocare e dissimulare.

« — Questo duello ha destato molto l'attenzione di tutta la cittadinanza, riprese quel medesimo dei miei secondi. Avrà certo un'eco chiassosa per alcun tempo in tutte le conversazioni; e non potrà a meno di eccitare i procedimenti della giustizia. Ella sa che nel nostro paese i duelli sono severamente proibiti. Quando ci fosse morte d'uomo, il vincitore sarebbe obbligato a fuggire. Si è ella preparato a codesto?

« Io vi parlo schietto come parlerei a Dio il dì del giudizio universale. Non ho più rispetti umani, non ho più vanità personali, non ho più interesse nè desiderio d'infingermi.

« A quel cenno che uno dei due molto facilmente sarebbe rimasto sul campo, mi sentii raccapricciare. Volli fare un sorriso d'indifferenza o di rassegnazione, e sono certo che non riuscii se non ad una smorfia affettata.

« — Non penso, diss'io, che a me toccherà il fuggire. Se uno dei due avrà da tornar cadavere, ho il presentimento che non sarà quello il mio avversario.

« Il mio secondo si strinse nelle spalle.

« — L'esito di questa sorta di cose è sempre nelle mani della sorte. — Non avevano tutti i torti gli antichi di chiamarli giudizii di Dio...... Non le nascondo che Alfredo è buon tiratore, ma quante volte abbiamo visto in simili scontri trionfare i più inesperti? Non bisogna mai andare sul terreno colla paura. Stia dunque di buon animo e ci aspetti qui domattina, che all'ora convenuta verremo a prenderla.

« S'avviarono. Io li accompagnai sino sul pianerottolo a rischiarar loro il cammino. La fiamma della candela oscillava troppo più che non avrei voluto. Quando furono alla scala tesi loro la mano, augurando la buona notte. Quegli che mi aveva parlato, e che pareva aver messo maggior interesse nella faccenda, forse sentì a tremar nella sua la mia destra: tornò indietro alcuni passi, e stringendomi forte la mano, che non aveva abbandonata, e parlandomi sommesso mi disse:

« — Coraggio!.... che diavolo!... Un uomo come Lei non mancherà di risoluzione.

« L'amor proprio in me fu punto e reagì subitamente.

« — No: risposi con fermi la voce e l'aspetto. Non dubiti. Avrò coraggio; ne ho.

XXII.

« Fu davvero una tristissima notte. Mi parve lunga e breve: l'avrei voluta eterna, e sollecitavo con impazienza le ore. All'alba sentii la carrozza de'miei testimoni fermarsi alla porta di strada. Mi guardai nello specchio. Ero pallido molto, cogli occhi infossati: mi percossi le guancie, e scesi precipitoso giù delle scale.

« — Ha dormito? Mi chiese quegli dei due che mi aveva incoraggiato la sera innanzi.

« La vanità mi consigliò l'audacia d'una menzogna.

« — Sì: risposi, parecchie ore.

« Non so s'egli mi credesse, ma finse di sì.

« — Meglio.

« Salii in carrozza, e questa partì al trotto serrato dei cavalli, per uscire dalla città. Cammin facendo i due testimoni mi venivano dando dei consigli sul modo di regolarmi, come postarmi, come marciare avanti, come toglier la mira, ecc., ecc. Io annuiva alle loro parole, ma non potevo ben comprendere quel che dicevano; la testa mi suonava, che pareva mi percotesse le orecchie un rumore di voci lontane: non avevo del tutto la coscienza di me medesimo e de'fatti miei; mi pareva che quello fosse un sogno, che si trattasse d'un altro, e che io non fossi lì che per assistere indifferente spettatore ad una tragedia che non mi riguardasse. Poi ad un tratto saltava fuori in mezzo alla confusione della mia mente questa tremenda domanda: — Fra un'ora sarò io vivo?

« Giungemmo al luogo del convegno. Il mio avversario co' suoi secondi già ci era ad aspettarmi. Ci salutammo gravemente, e mentre i testimoni si accostavano a parlarsi, noi duellanti stemmo soli, lontano l'uno dall'altro, guardandosi così alla sfuggita.

« Alfredo era un po' bianco nel volto, ma il suo contegno aveva tanta fierezza, tanto disdegnosa indifferenza che me ne sentii umiliato e feci ogni mio sforzo per emularnelo. Egli fumava tranquillamente il suo sigaro, e mirava con lieto sguardo la bellezza della mattinata splendida per un magnifico levar di sole. Si era nei più bei giorni della state, e la natura non era mai sembrata tanto bella a' miei occhi. Fra le frondi indorate dal sole cantavano allegramente gli augelletti. Tutto era vita, tutto era giovinezza intorno a noi.

« Il mio avversario era più bello, fiero e superbo che non l'avessi visto mai. Colla eleganza e l'avvenenza delle sue forme sembrava dominare tutti noi e il suo nemico specialmente cui la sorte aveva voluto dare tanta meschinità di corpo e di apparenze. Se un estraneo, senza nulla sapere delle cagioni della nostra contesa, fosse capitato là a quel punto, io non dubito avrebbe detto solo in esaminare i due combattenti che Alfredo sarebbe stato il vincitore e che dalla parte di lui era la ragione, come certo sarebbero state le simpatie d'ogni riguardante.

« I secondi ci posero alla determinata distanza, ci diedero le pistole nelle mani, e poichè si furono ritirati a destra e sinistra a convenevole lontananza, uno di essi levò il cappello e facendo un atto solenne di saluto, disse a voce chiara e vibrante:

« — Avanti signori.

(*Continua*) VITTORIO BERSEZIO.

8296 Suddetta » 8 90
8297 Suddetta » 23 75
8353 Fondazione di Piaggia Giovanni Andrea q. Agostino, in favore della Compagnia della Colonna, eretta nella chiesa parrocchiale di Sant'Agnese in Genova » 8 66
8331 Chiesa parrocchiale di Sant'Agnese in Genova » 9 68
2197 Chiesa parrocchiale di Cervato (Novara) » 463 71
3361 Suddetta » 110 »
6835 Fondazione di Di Negro Quilico q. Benedetto, per distribuzione ai poveri » 69 43
4206 Id. di Usodimare Teodora q. Giovanni, moglie di Antonio Doria in Genova (con annotazione) » 5 93
4207 Id. di Usodimare Mariola q. Francesco in Genova (con annotazione) » 44 22
5316 Id. di Usodimare Moisia q. Pietro (con annotazione) » 12 53
7339 Id. di Usodimare Pietro Filippo Agostino, Paolo Pellegrino Emanuele e Domenico fratelli q. Lorenzo per distribuzione ai poveri » 1 92
10306 Parrocchia di Santa Croce in Marcarolo, frazione di Parodi (nord) » 140 »
10047 Chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Pietro in Leguaro (levante) » 50 »

Rendita Siciliana.

3293 Carlotti Giuseppe fu Gaetano Ducati 4 »
2698 Devota Casa di Sant'Angelo dei Rossi in Messina » 31 »

Debito Perpetuo 1819.

10198 Chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Nicolao in Curinò (Biella) L. 100 »

Debito 1859 Toscano 3 p. 0/0.

31 Venerabile Monastero delle reverende Madri Benedettine dette di Santa Giustina nel locale dei Savi di Lucca » 69 »

Debito 1849.

16234 Borgialli Eugenio Michele fu Pietro, domiciliato in Vercelli (con annotazione) » 75 »
29390 Suddetto » 100 »

Monte Lombardo Veneto.

17716 Zucchi barone Carlo Fiorini 766 »

Torino, 30 settembre 1862.

L'Ispettore generale
MANCARDI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione gen.
M. D'ARIENZO.

ALEMAGNA

BERLINO 3 *ottobre*. Il signor di Bismark Schœnhausen pronunziò, secondo la *Gazzetta della Stella*, nella Camera dei signori le seguenti parole intorno al trattato di commercio franco-prussiano:

« Il governo desidera anzitutto porre in chiaro che, malgrado alcuni dissensi politici, tutti i rappresentanti della nazione concordano in appoggiare il governo quando trattasi di stabilire le basi proprie allo svolgimento della prosperità materiale del paese e di dimostrare che la condotta del governo a questo riguardo è approvata dalle due Camere del Parlamento.

Il governo sarà lieto di poter mantenere l'istituzione dello Zollverein, ma non intende di rinnovarne le convenzioni che sulle basi del trattato del 2 agosto e non vuol rinnovare i suoi impegni con quei governi che hanno ricusato di consentire al trattato di commercio.

Il governo non ha intenzione alcuna di voler incagliare l'azione libera dei vari governi dello Zollverein; ma qui non trattasi di quistione di preponderanza, sibbene di prosperità materiale, e sarebbe cosa pericolosa lasciare agli altri governi l'illusione che il governo prussiano accorderà concessioni che non è per nulla disposto di fare.

Stando le cose in questi termini il voto unanime della rappresentanza nazionale sarà un altro sostegno alla ferma volontà del governo.

Dopo che la Camera dei deputati addottò il progetto di legge, la reiezione di questo per parte della Camera dei signori potrebbe indurre la credenza che questa Camera non sia men persuasa della Camera dei deputati dei vantaggi che derivano dall'attitudine presa dal governo.

In nome del governo invito dunque quest'augusta Camera a voler adottare essa pure le decisioni che furono prese dalla Camera dei deputati. » (È noto che il progetto di legge e le decisioni della Camera dei deputati furono votati all'unanimità).

Il bollettino delle leggi del granducato di Baden pubblicò il 10 del corrente mese la legge che consacra la libertà dell'industria e determina il giorno 15 pur del corrente per mandare ad esecuzione le disposizioni in essa contenute.

AMERICA

Scrivono da Nuova York il 22 settembre al *Moniteur universel*:

Rendendo conto della campagna ad un tempo politica e militare, intrapresa dai Confederati nel Maryland, dicevamo nell'ultima nostra corrispondenza:

« Questo piano ha nullameno un grave inconveniente, e si è che i corpi spinti innanzi potrebbero correre gran pericolo, se i Federali, operando con vigore, pervenissero a separarli; il corpo di Hill, composto di circa 15,000 uomini, che trovasi nel Maryland, sarebbe, in questo caso, particolarmente in pericolo »: questa eventualità si è in parte avverata.

Il generale Mac Clellan, comprendendo tutta l'importanza che v'era nello sloggiare al più presto un nemico che faceva della propaganda in uno Stato così infiammabile com'è il Maryland, ha agito con un vigore e con una prontezza sulle quali è cosa evidente che i generali confederati non avevan fatto conto di sorta. Si considera in parte a Nuova York questa attività insolita del generale degli Stati Uniti come dovuta ai pieni poteri che gli erano stati conferiti in vista del pericolo estremo della capitale. Per la prima volta forse dal principio della guerra in poi, nessun sindacato fu fatto alle operazioni di Mac Clellan; gli fu lasciata la scelta delle sue divisioni e de'suoi luogotenenti; gli fu permesso di organizzare i suoi mezzi di trasporto e di approvigionamenti, tutto a piacer suo, in una parola senza che sia stata impiegata la forma solenne; un *caveat dictator ne quid detrimenti respublica capiat* non fu pronunziato in favore del giovine generale nei consigli del governo. Diciamolo pure apertamente: l'uomo nelle cui mani furono affidati i destini degli Stati Uniti si è mostrato degno del suo mandato.

Codesta abdicazione delle rivalità e dualità antiche ebbe per primo risultato il rinvigorimento del morale nell'esercito. Mac Clellan, fino a questi ultimi giorni, era stato uno dei generali dell'Unione che aveva subito maggiori sconfitte. Nullameno egli aveva saputo cattivarsi l'affetto de' suoi soldati, e questo sentimento erasi comunicato agli altri eserciti, i quali per la maggior parte detestavano cordialmente i loro generali in capo. Questo attaccamento militare a Mac Clellan si spiega da questo fatto che nessun ufficiale si è mai mostrato al pari di lui tanto tenero del ben essere degli uomini posti sotto agli ordini suoi. Quando dopo il primo disastro di Manassas, ricevette quell'esercito del Potomac che ha comandato sì lungo tempo, esso lo trovò senza pane, senza scarpe, mal vestito, male armato. Una parte enorme del materiale era rimasta nelle mani de Separatisti che spesso hanno avuto la buona sorte di procurarsi in tal modo a spese del nemico le risorse che il territorio niegava ad essi assolutamente.

Essi hanno di nuovo riportato una vittoria di questa fatta ad Harper's Ferry, inestimabile al loro punto di vista. Mac Clellan fu l'ufficiale a cui venne affidata la cura di armare, vestire, alimentare, rinvigorire di bel nuovo quell'esercito del Potomac. A quell'epoca, per riuscirvi, il presid. Lincoln mise a sua disposizione tutte le risorse della repubblica, e il giovine generale disimpegnò le sue funzioni con uno zelo che gli cattivò per sempre il cuore del soldato.

Un individuo solo, amato assai, era dunque un grande progresso ottenuto nella condotta della guerra. La disgrazia serviva di lezione ai Federali, e per colmo di questa buona ventura, la vittoria faceva scordare agli avversarii l'usata loro prudenza. Lo stato maggiore separatista fece assegnamento senza dubbio sulle divisioni abituali a Washington, e questa fiducia negli errori del nemico riuscì fatale alle armi del Sud. Abbiamo spiegato come l'invasione del Maryland fosse un'operazione ben ideata al punto di vista politico e militare, sotto le due condizioni: che si potesse eccitare una sollevazione generale in quello Stato, e che fosse sempre possibile ai corpi distaccati, che operano isolatamente, di congiungersi al corpo principale rimasto agglomerato sulle rive del Potomac; queste due speranze sono andate deluse.

Sia che i generali confederati siano stati ingannati sullo stato reale dell'opinione pubblica nel Maryland, sia ch'essi abbian voluto ad ogni costo tentare la sorte di una insurrezione, gli è certo ch'essi non hanno incontrato nella loro marcia offensiva che i loro proclami dichiaravano liberatrice, simpatie sì vive come lo si supponeva da principio. Un movimento separatista si è pronunziato senza dubbio, esso ha però trovato dinanzi a sè una resistenza quasi uguale nei partigiani dell'Unione, e la maggioranza degli abitanti, precedentemente indecisa « ha aspettato che la vittoria gl'indicasse la bandiera a cui essa dovesse rannodarsi. »

D'altra banda, mentrechè i distaccamenti confederati, che correvano il Maryland, vedevano sfuggirsi la speranza di una sollevazione generale che avrebbe posto il governo e l'esercito di Washington nella condizione più grave, il grande esercito rimasto sul Potomac commetteva l'errore di dividersi. Una forza ragguardevole era diretta sull'arsenale di Harper's Ferry, assedio assolutamente necessario, ma che in un piano bene concepito avrebbe dovuto precedere ogni invasione del Maryland. Gli altri corpi dell'esercito principale del mezzodì non pare neppure che siano rimasti uniti, come si può arguire dal successivo loro arrivo sul campo di battaglia. Forse questo sparpagliamento di forze era dovuto alla difficoltà di far vivere un numero sì considerabile di nemici: ma questo fatto confermerebbe l'opinione che l'invasione del Maryland indicata dalla strategia generale era una grave imprudenza stante la condizione particolare dell'esercito separatista.

Da questo esame si può ricavare un altro ammaestramento non meno importante, ed è che questi grandi eserciti, più simili ad assembramenti d'uomini che a corpi militari, mancano di quell'ordinamento che in Europa dà l'unità a tanti battaglioni, un popolo intero che porta con sè quanto è necessario per vivere e combattere, carri per trascinare, denaro per comperare, braccia per preparare e riparare e che si rannoda con un'amministrazione regolare ai depositi, agli arsenali, ai magazzini, brevemente a tutto ciò che contribuisce una base di operazioni. Finchè gli eserciti americani combattono sul loro suolo stesso sono forti e vigorosi: quando se ne allontanano divengono languidi e deboli. Ciò è accaduto ai Federali a Richmond, ciò è accaduto testè ai Confederati a Washington. La conclusione naturale è che nè l'uno nè l'altro degli avversarii possiede una forza offensiva.

Il Mac Clellan dunque avendo ripreso piede a Washington, avendo attinto nelle sue riserve le reclute necessarie, era partito alla testa del fiore di tutti gli eserciti federali.

A questo momento, per quanto si può giudicare dalle scarse notizie che ci giungono dagli eserciti meridionali, i generali confederati non attendevano punto un attacco immediato. Una delle loro divisioni, quella di Hill o di Longstreet occupava una posizione elevata sulle alture di Hagerstown e copriva così le altre divisioni scaglionate sulle rive del fiume, mentrechè il Jackson era occupato nell'assedio di Harper's Ferry.

Alla domenica, 14 settembre, il Mac Clellan piombò in forza su questa divisione avanzata che, dopo disperata resistenza, si vide togliere tutte le alture che dominano la strada di Hagerstown. I Federali presero posizione sopra la riva di una specie di torrente che si chiama Antietham Creek e pare anzi che abbiano potuto nello stesso giorno valicarlo e stabilire teste di colonna sulla riva occidentale ove i Confederati si erano ritirati.

Prima di continuare la narrazione dei combattimenti del 15, 16 e 17 convien dare una rapida occhiata al teatro stesso degli avvenimenti. Le rive dell'alto Potomac in quel distretto sono formate da una serie di colline assai alte, coperte in parte di boschi e in parte di campi coltivati. È una regione molto svariata e solcata da piccoli fiumicelli che vanno a gittarsi nel fiume dopo aver serpeggiato ai piedi delle alture.

Nessun sito è meno adatto allo sviluppo dei grandi eserciti ed ai movimenti della tattica sul campo di battaglia. Il gran numero dei piccoli boschi che coprono i fianchi di queste scoscese alture sfuggono facilmente alla vista del nemico. Ma ciò che può servire di imboscata tra semplici distaccamenti non fa che seminar di ostacoli la marcia di Corpi sì numerosi che non possono usare astuzia. Le masse incontrano sanguinosi urti il più delle volte senza risultamento.

Il 14 a sera il Mac Clellan era dunque padrone delle alture di Hagerstown, ma prima di cacciarsi nel labirinto che si presentava davanti a lui doveva impiegar la giornata del 15 a menar in linea quelle fra le sue divisioni che erano in ritardo e concentrare tutte le sue forze.

I Confederati fecero lo stesso dalla loro banda e presero posizione presso Sharpsburg, sulla riva occidentale dell'Antietham Creek. Il 16 i due avversari si provarono e si contentarono di scaramucce. Durante questa giornata il Mac Clellan stabilì definitivamente il suo piano di attacco e distribuì i suoi Corpi. Non pare che quest'indugio sia tornato vantaggioso a lui, poichè solo nella sera di quel giorno il Jackson tornato da Harper's Ferry, rannodò l'esercito del Lee. Adunque se i Federali avessero dato battaglia il 16 anzi che il 17, non avrebbero avuto a combattere che la metà dei nemici.

La battaglia del 17 fu la più sanguinosa della guerra. I Separatisti occupavano le alture dell'altra riva dell'Antietham; erano colline imboscate, frastagliate da campi, come abbiamo detto. La linea di battaglia era lunghissima ed era impossibile di abbracciare il complesso dell'azione. Il Mac Clellan deliberò di ricusar il suo centro coprendolo con artiglieria e attaccar le due ale del nemico affine di inviluppario. L'Hooker fu incaricato dell'attacco di destra, il Burnside dell'attacco della sinistra: ma per cause sconosciute s'impegnarono ad ore diverse, non ostante gli ordini del generale in capo, il che contribuì a far mancare il movimento di giro.

Le truppe federali erano animate dalla più vigorosa determinazione. « Si sentiva che questi soldati erano alle porte di Washington, scrive un testimonio oculare: per la prima volta noi avevamo fiducia nei nostri capi. Regolari erano state le distribuzioni dei viveri e il desiderio di vendicare tante immeritate disfatte c' infiammava colla risoluzione di vincere o farci ammazzare. »

Hooker incontrò i più terribili ostacoli. Si combattè palmo a palmo dall'alba a notte. Un campo di grano sito in mezzo ai boschi e dominante tutta la posizione fu il centro della battaglia. Alle 5 della sera finalmente quel campo fu preso e perduto tre volte. Allora esso apparteneva intieramente ai separatisti, e tutta la linea federale indietreggiava. Hooker, ferito, era stato portato via dal campo di battaglia e due de'suoi generali divisionari erano stati uccisi. Mac Clellan risolvette di spedire a quell'ala il corpo di Franklin, e queste truppe fresche s'impadronirono un'altra volta della posizione e vi rimasero. Quivi dunque il vantaggio fu pei Federali, ma Burnside, dall'ala sinistra, era durante quel tempo battuto.

Dopo una giornata di combattimenti con troppa prudenza forse condotti egli aveva ricevuto ordine d'impossessarsi di un'altura coronata dall'artiglieria separatista. Mercè l'impeto le truppe federali vi riuscirono per un istante: ma solo per un istante. Oppresso da forze convergenti e assalito di baionetta Burnside dovette indietreggiare poco a poco. Chiese aiuti a Mac Clellan. Il generale in capo non aveva più che la divisione Porter, riserva unica dell'esercito. « Dite a Burnside, rispose egli, che gli mando una batteria d'artiglieria; ma che non ho un uomo di fanteria da dargli. Ditegli far d'uopo che si mantenga sino alla notte, perchè ci va di mezzo la salvezza dell'esercito. È necessario che stia saldo. » Fu quello l'istante supremo. Se il nemico continuava ad avanzare la battaglia era perduta. Il nemico si arrestò e quindi poco dopo venne la notte. Così finì la battaglia d'Antietham Creek o di Sharpsburg.

La dimane, 19, i due eserciti si stettero guardando l'un l'altro. I Federali non erano in grado di procedere; i Confederati apparecchiavansi alla ritirata. Infatti non potevano rimanersi in quella posizione, con un fiume alle spalle, in un paese ove doveva riuscir loro quasi impossibile nutrirsi e far giungere le salmerie. Non era da esitare; d'altra parte se fossero stati padroni di farlo i generali separatisti avrebbero forse ripassato il Potomac senza dar la battaglia del 17. Rimpetto all'esercito di Mac Clellan, fresco e intatto non lo avevano potuto fare senza esporsi ad una spaventosa rotta. Dopo la sanguinosa giornata di Sharpsburg essi giudicarono il nemico talmente affranto che osarono tentar l'impresa a tutto rischio e vi riuscirono senza alcuna perdita di rilievo. Mac Clellan li inseguì tardi e non tolse loro che alcuni sbandati.

Tale è il sommario ancora imperfetto di queste giornate. Le perdite furono enormi da ambe le parti, ma probabilmente maggiori da quella dei Federali, i quali ebbero costantemente l'offensiva contro alture difese da artiglieria e da masse di fanteria. Insomma il vantaggio rimane incontestabilmente a Mac Clellan, essendo che cavò d'impaccio la capitale e mandò a vuoto la spedizione nel Maryland. Lo Stato maggiore del Sud commise quattro errori: primo, l'aver passato il fiume senza aver prima sottomesso Harper's Ferry; secondo, lo aver disseminato le sue divisioni in questa regione montuosa delle rive del Potomac; terzo, il non aver occupato le alture di Hagerstown con forze sufficienti per resistere all'assalto di Mac Clellan sino all'arrivo di tutte le divisioni del grande esercito: quarto infine, lo aver fatto fondamento sulla lentezza del nemico ed essersi lasciato sorprendere prima di aver radunato tutte le sue forze.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 7 ottobre.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0|0 — 71 75.
Id. id. 4 1|2 0|0 — 98 35.
Consolidati Inglesi 3 0|0 — 93 7|8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0|0 — 73 50.
Prestito italiano 1861 5 0|0 — 73 40.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 1152.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 385.
Id. id. Lombardo-Venete — 635.
Id. id. Romane — 342.
Id. id. Austriache — 510

Napoli, 7 ottobre.

Il Principe Napoleone e la Principessa Clotilde trovarono ieri un'accoglienza entusiastica a Torre Annunziata.

Il Municipio e la Guardia Nazionale vollero accompagnarli a Pompei.

Dopo visitate le rovine ed aver assistito agli scavi le LL. AA. invitarono a colazione all'albergo Diogene il cav. Fiorelli direttore degli scavi ed il maggiore della Guardia Nazionale di Torre Annunciata.

Tornati a Napoli ieri sera i Principi partirono stamane per Caserta, accompagnati dal marchese di Saluzzo. Saranno nuovamente in città a mezzo giorno; visiteranno il museo.

In esecuzione del decreto di amnistia furono posti in libertà ieri i Deputati Mordini, Calvino, Fabrizi ed il frate Pantaleo.

Napoli, 7 ottobre.

Il Principe Napoleone e la Principessa Clotilde assistettero stassera alla rappresentazione al S. Carlo. Vennero applauditi entusiasticamente molte volte.

Londra, 7 ottobre.

Ieri sera vi è stato un conflitto tra gl' Irlandesi e i Garibaldini.

Altro dell'8 ottobre.

Il lord *mayor* rispondendo ad una deputazione disse che Garibaldi reclamerà più ancora le nostre simpatie quando sarà libero. Il *mayor* declinò formalmente la presidenza del *meeting*; disse che risponderà giovedì se verrà tenuto il *meeting* di Guildhall.

Nel brindisi fatto al banchetto di Newcastle, Gladstone disse che la condotta delle popolazioni italiane dà loro nuovi titoli alla pubblica confidenza; soggiunse che spera un prossimo accomodamento della questione italiana.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

Si avvertono i possessori dei titoli di debito pubblico dei cessati Stati d'Italia:

1. Che col 31 dicembre della corrente annata scade il termine utile pel cambio prescritto dalla legge di unificazione del 4 agosto 1861;

2. Che dopo spirato il 31 dicembre del corrente anno *non sono più dovute, a termini dell'art.* 15 *della legge di unificazione, le rate semestrali scadute pei debiti descritti negli Elenchi* B *e* C annessi alla stessa legge, e rimangono sospese, a termini dell'art. 327 del Regolamento approvato con Decreto Reale 3 novembre 1861, quelle maturate pei debiti descritti ai nn. 1, 13, 16, 17 e 19 del successivo elenco D, pei quali è prescritto il semplice cambio dei titoli; come restano sospese, a mente dell'art. 419 del citato Regolamento, le rate semestrali dovute pei certificati nominativi di deposito delle obbligazioni di cui ai nn. 2 al 6 dello stesso Elenco D.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO
DI TORINO.

8 ottobre 1862 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0|0. C. della matt. in c. 73 50 25 20 15 25 — corso legale 73 27 — in liq. 73 25 35 55 73 73 30 35 30 35 30 30 30 25 25 40 40 pel 31 8bre.

Id. piccole rendite. C. della matt. in c. 73 35 30 30 25 10 25 Corso legale 73 32.

Fondi privati.

Az. della Banca Naz. C. d. m. in c. 1385.
Canali Cavour. C. d. g. prec. in c. 515.
C. d. m. in c. 515.

Dispaccio officiale.

BORSA DI NAPOLI — 7 ottobre 1862.

Consolidati 5 0|0, aperta a 74 05 73 50, chiusa a 73 71.
Id. 3 per 0|0, aperta a 46.

G. FAVALE gerente.

[illegible]

CARIGNANO. Riposo.

VITTORIO EMANUELE. Riposo.

NAZIONALE. (ore 7 1|2). Opera *Ernani* — ballo *Un matrimonio in giardino.*

ROSSINI. (ore 8). La dramm. Comp. Capella e Guinzoni recita: *Ciò che piace alle donne.*

GERBINO (ore 8). La dramm. Comp. Bellotti Bon recita: *L'indomani dell'ebbro.*

ALFIERI. (ore 8 1|2) La dramm. Comp. Monti e Preda recita: *Una gallina piena di tartufi.*

SCRIBE. La Comp. dramm. francese di E. Meynadier recita: *Le Demi-Monde.*

SAN MARTINIANO. (ore 7). Si rappresenta colle marionette: *Il portone del Diavolo* — ballo, *La memoranda battaglia di S. Martino.*

TORINO — TIP. G. FAVALE e C.

DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto rende noto come non sia per riconoscere alcuna malleveria od obbligazione qualunque che possa essere contratta da qualsiasi suo sottoposto od agente in qualunque parte del Regno, se non venga da questi esibito il relativo e speciale Mandamento — Per cui si protesta della nullità di qualunque atto venisse posto in essere dai detti suoi incaricati al di là dei mandati ad essi regolarmente conferiti.

Firenze, 4 ottobre 1862.

Tito Zenni.

Per li 11 novembre 1863

AFFITTAMENTO

Di un PODERE alla Loggia di ettari 182 circa (giornate 480 circa) tra fabbriche rustiche e beni a diversa coltura.

Per il prezzo e condizioni indirizzarsi in Torino nello studio del notaio Borgarello, via S. Filippo, n. 6;

Alla Loggia dall' agente locale Onofrio Peruchietti.

INCANTO DEFINITIVO

Pella vendita del *Monte Oliveto*, podere in vicinanza di Pinerolo, situato in una delle migliori posizioni del circondario, composto di vasto fabbricato già destinato ad uso di campagna di un ordine religioso, in parte rimodernato, e di ett. 3 05 di beni, che lo circondano, in buono stato, popolati di molte piante da frutta delle migliori specie.

Detto incanto si farà il 30 corrente, ore 8 mattina, dal sottoscritto, sul prezzo di L. 21,105, cui venne portato coll'aumento del vigesimo fatto dal procuratore capo Carlo Vayra, a quello di L. 20,100 cui era stato deliberato alla signora Catterina Susanna Caffarel.

Torino, 5 ottobre 1862.

Not. Ristis, *via Bottero, 19, piano* 1.

FALLIMENTO

di Lucia Barberis, vedova di Giuseppe Tabonis, già ostessa e pizzicagnola nella Veneria Reale, via Centrale, casa propria.

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza d'ieri ha dichiarato il fallimento di detta Lucia Tabonis; ha ordinato l'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili del domicilio e del commercio del fallito; nominò sindaci provvisorii li signori Bernardo Gastaldi e Giovanni Demelchior, domiciliati in Torino, e fissò la monizione al creditori di comparire per la nomina dei sindaci definitivi, alla presenza del signor giudice commissario Pietro Caramello, alli sedici del corrente mese, alle ore 2 pomeridiane, in una sala dello stesso tribunale.

Torino, 4 ottobre 1862.

Avv. Massarola sost. segr.

AVVISO

Essendosi riconosciuto che la Fiera di Villastellone in alcuni almanacchi venne erroneamente designata, il sottoscritto, a scanso di equivoci, avverte che la medesima cade sempre il primo giovedì dopo S. Luca, e che in quest'anno avrà luogo il 23 del corrente ottobre.

Il Sindaco DELLAVILLA.

AI PADRI DI FAMIGLIA

I Preti della Missione continuano a dirigere in Finalmarina un Collegio Tecnico, in cui ricevono a modica pensione giovanetti di civile condizione dai 6 ai 12 anni, e si propongono d'instruirli nelle lingue Italiana, Francese ed Inglese, nella Storia e Geografia, nell'Aritmetica, Algebra e Geometria, nella tenuta dei libri e nel disegno.

Per il programma dirigersi al Superiore del R. Collegio GHIGLIERI in Finalmarina.

AVVISO

CASCINA da vendere, sita in territorio di Saluzzo, vicina all'abitato, del quantitativo di ett. 18, 50 circa, con ampio fabbricato civile e rustico, composta di prati per ett. 9 circa, e di campi ed alteno. Il tutto irrigabile. — Far capo dal procuratore capo in Saluzzo, signor Giacomo Rosano.

CITAZIONE.

Sull'instanza dell'Anna Maria Cinzano moglie separata di toro ed abitazione di Ubaldo Stuardi di Torino, il signor giudice della stessa città per la sezione Po, qual delegato dal tribunale del circondario, con suo decreto delli 2 corrente ottobre, ha fissata monizione per le ore 2 pomeridiane delli 15 stesso mese, per sentire il detto Ubaldo Stuardi d'ignoti domicilio, residenza e dimora, in merito della domanda sporta al prefato tribunale dalla detta di lui moglie, per l'alienazione di una parte delle sue ragioni dotali.

Torino, 6 ottobre 1862.

ESTRATTO DI SENTENZA

Il tribunale del circondario di Torino, sull'instanza del signor Lorenzo Audano residente in Torino, pronunciava sentenza sotto il 26 settembre 1862, colla quale dichiarata la contumacia del signor Francesco Suret di domicilio, residenza e dimora ignoti, ordinò l'unione della causa del contumace con quella del pure convenuto comparso Eleonora Costille, rinviando la discussione nel merito quanto ad entrambi, all'udienza in cui si fa luogo alla chiamata della causa.

Tale sentenza venne per atto 5 ottobre corrente, dell'usciere Angeleri, notificata a Suret a mente dell'art. 61 del Codice di procedura civile.

Torino, 6 ottobre 1862.

Giordano sost. Chiora.

GRADUATION.

Sur instance de M. Coquillard Jean Louis rev. chanoine en sa qualité de procureur et de trésorier de la fabrique de l'église paroissiale de Saint Laurent d'Aoste, domicilié en cette ville, par son décret du 22 septembre 1862, M. le président du tribunal de l'arrondissement d'Aoste, a déclaré ouvert le jugement d'ordre pour la distribution du prix des biens subhasthés au préjudice de Mensio Jacques Joseph feu Jean Baptiste, domicilié à Aoste, en enjoignant à tous les créanciers inscrits du dit Mensio de produire et déposer au greffe de céans leurs demandes motivées de collocation avec les titres à l'appui, dans le terme de 30 jours dès la notification du dit décret devant aussi être notifié au vœu de la loi dans le terme de 30 jours de sa date.

Aoste, le 29 septembre 1862.

Thomasset p. c.

CONTUMACIA.

Con sentenza della giudicatura di Ciriè delli 6 settembre 1862, ad instanza del Chiadò Giuseppe fu Antonio, domiciliato a Ciriè, veniva dichiarata la contumacia della Ballesio Carola fu Battista, moglie di Chiolero Giacomo, ambi dimoranti all'estero, supponsi in Affrica, città e provincia di Costantina, e contemporaneamente condannata al pagamento di L. 627 40 cogli interessi dal primo marzo 1862, decorsi e decorrendi, colle spese liquidate in L. 21 45, oltre quelle della stessa sentenza e notificazione.

Tale sentenza venne notificata e si pubblica a senso delli articoli 99, 88, 61 e 70 del codice di procedura civile.

Ciriè, 2 ottobre 1862.

Chiadò Giuseppe.

NOTIFICAZIONE.

Con sentenza contumaciale della giudicatura di Ciriè, 6 settembre 1862, la Ballesio Carola fu Battista, moglie di Chiolero Giacomo, ambi dimoranti all'estero, supponsi in Affrica, città e provincia di Costantina, venne condannata a favore del Chiadò Giuseppe fu Antonio, domiciliato a Ciriè, al pagamento di L. 1,600 cogli interessi dalla giudiciale domanda, e nelle spese liquidate in L. 18 95 oltre quelle della stessa sentenza e notificanza.

Tanto si notifica a senso di legge.

Ciriè, 4 ottobre 1862.

Chiadò Giuseppe.

SUBASTAZIONE.

All'udienza di questo tribunale di circondario delli 5 novembre prossimo, ore 11 di mattina, ha luogo a pregiudicio delli sigg. Luigia assistita ed autorizzata dal suo marito Andrea Martini, e minori Tommaso, Giulio e Giuseppina fratelli e sorelle Riccardi, rappresentati questi dalla loro madre e tutrice Teresa Bonetti, domiciliati in Cuneo, l'incanto dei loro beni situati in Tarantasia e fini, nelle regioni Capoluogo e San Chiaffredo, descritti in mappa alli numeri 263, 264, 263, 79, 80 della sezione F, e 50 della sezione D, che si subastano ad instanza del signor Pietro Varro residente a Torino, in tre distinti lotti, al prezzo e condizioni tenorizzate nel relativo bando venale delli 27 settembre ultimo scorso, in cui simili beni si trovano ampiamente descritti e coerenziati.

Cuneo, 4 ottobre 1862.

Paolo Oliveri p. c.

SUBASTAZIONE.

All'udienza che sarà tenuta dal tribunale del circondario di Mondovì, il mattino del 29 corrente ottobre, avrà luogo ad instanza della signora Costanza Dellavalle moglie del signor avv. Gioanni Raposo, dimorante in Torino, l'incanto e successivo deliberamento degli stabili posseduti da Giacomo Bassignana sulle fini di Dogliani, consistenti in casa, campi, alteni, ripe e prati, descritti in bando venale 23 ora scorso settembre, al prezzo, patti e condizioni di cui nello stesso bando.

Mondovì, il 4 ottobre 1862.

Beccaria proc.

SUBASTAZIONE.

Il tribunale del circondario di Novara con sentenza 28 scorso agosto, sull'instanza della signora Felicita Soldani, tanto per sè che qual tutrice de'minori suoi figli Giuseppe, Catterina, Giovanni Battista, Maria Teresa e Pietro fratelli e sorelle Omodei Zorini fu Vincenzo, domiciliata al Torrione Balducco, autorizzò la subastazione degli stabili posseduti ne'territorii di Fara e Briona da Giuseppe Antonio Stoppani, domiciliato in Fara, descritti nell'analogo bando stampato e fissò l'udienza delli 14 prossimo novembre pel loro incanto e deliberamento.

Novara, 18 settembre 1862.

Brughera proc.

AUMENTO DI SESTO.

Il sottoscritto sostituito segretario del tribunale del circondario di Torino, notifica, che con atto del 4 corrente ottobre, ricevuto dal cav. Billietti segretario, si deliberarono dal detto tribunale per mezzo d'incanto, una casa in questa città, ed altri immobili situati nei territorii di Casalgrasso, Polonghera e Pancalieri, come segue, cioè:

La casa in Torino, che si esponeva in vendita in tre lotti, al prezzo offerto dal signor conte Giuseppe d'Harcourt, come creditore instante la subasta, di L. 80,000 per il primo lotto, di L. 100,000 pel secondo, e di L. 220,000 per il terzo, fu deliberata in un lotto solo per L. 580,000 all'avvocato Paolo Chiesa, il quale poi dichiarò di acquistarla pel sig. avv. Vincenzo Cerlana.

Quindi gli altri immobili, che erano esposti in vendita in 6 lotti, al prezzo da chi sovra offerto di L. 52,000 per il primo lotto, di L. 43,000 pel secondo, di L. 38,000 per il terzo, di L. 49,000 per il quarto, di L. 20,000 per il quinto, e di L. 600 per il sesto lotto, si deliberarono nel modo seguente, cioè:

I lotti 1, 2, 3 e 5 uniti in un solo, a favore di Luigi Tione per L. 210,000;

Il 4 lotto al cav. Francesco Tricerri per L. 80,000;

Ed il sesto lotto al signor Lorenzo Ferraris, per L. 650.

Il termine utile per l'aumento del sesto scade nel 20 volgente mese.

Gli immobili deliberati sono qui indicati.

Casa in questa città, sezione Monviso, in via Carlo Alberto, numeri 42, 44, 46, in via Valentino, nn. 7, 9, 11, corso del Re.

Indicazione degli stabili a Casalgrasso.

Lotto primo.

Cascina del Castello detta di Levante.

Fabbricato rurale con ala, regione Capoluogo, di are 20, 30; più are 2, 25 d'orto.

Campo, reg Brunetto, di ett. 3, 91, 50.

Prato, regione Barchetta, di are 57.

Campo, reg. Peschiera, di ett. 3, 59, 51.

Prato, regione Bernasco, di are 41, 40.

Prato, reg. Bosco S. Pietro, are 106, 50.

Prato, ivi, di are 87, 50.

Campo, reg. Fallè, di are 627, 22.

Campo ed alteno, regione Braida, di are 317, 64.

Campo, reg. Carrone, di are 441.

Prato ivi, con maceratoio da canapa, di are 332, cent. 27.

Lotto secondo.

Seconda cascina del Castello.

Fabbrica rurale con ala, di are 19, 50, regione Capoluogo, ed orto di are 2, 25.

Bosco, reg. Goretti, di are 58, 20.

Campo, reg. Grisolo, di are 581, 5.

Alteno, reg. Braida, di are 76, 21.

Campo, reg. Carrone, di are 314, 15.

Campo, ivi, di are 658, 59.

Prato, ivi, di are 471, 33.

Sulle fini di Polonghera

Prato, reg. Risalba, di are 57, 38.

Sulle fini di Pancalieri

Campo e bosco, regione Pasturassa, di are 71, 25.

Lotto terzo.

Terza cascina del Castello, detta cascina di Ponente, sulle fini di Casalgrasso.

Fabbricato rurale con ala, regione Capoluogo, di are 15, 70.

Alteno, reg. Braida, di are 57, 15.

Campo, regione Ghiare, di are 878, 69.

Campo e prati, regione Carrone, di are 378, 98.

Prato, reg. Gerbasso, di are 194, 2.

Prato, ivi, di are 127, 60.

Campo già bosco, regione Ghiare, di are 125, 50.

Sulle fini di Polonghera

Prato, reg. Risalba, di are 259, 36.

Lotto quarto

Cascina detta il Carrone.

Sul confine di Casalgrasso

Fabbrica rurale, reg. Carrone, con ala, il tutto di are 51, 80.

Alteno, ivi, di are 139, 40.
Campo, ivi, di are 187, 53.
Campo, ivi, di are 444, 90.
Campo, ivi, di are 838, 13.
Campo e prato, ivi, di are 344, 58.
Bosco, ivi, di are 70, 30.
Bosco, reg. Braida, di are 9, 10.

Sul confine di Polonghera

Prato, reg. Risalba, di are 289, 69.
Prato, ivi, di are 100, 78.
Campo, reg. Maria Castagna, are 151, 70.

Lotto quinto

Confine di Casalgrasso

Castello detto Palazzo.

Fabbricato attiguo al predetto, giardino ed altri fabbricati, di are in tutto 136, 92, nella regione Capoluogo, forno a pane di cent. 30, molino, regione Molino, di centiare 59, orto, ivi, di cent 68, bosco regione Bosco, di are 2, 36, canale del molino, di are 15, 27.

Lotto sesto

Sul confine di Casalgrasso

Casa in due parti separate, con corte ed orto, regione Capoluogo, di are 3, 84.

Torino, 6 ottobre 1862.

Perinciolì sost. segr.

INCANTO.

Sull'instanza della signora Faini Marianna di Ghemme, ed all'udienza delli 14 del prossimo venturo novembre di questo tribunale di circondario, si procederà all'incanto ed al successivo deliberamento degli stabili descritti nel bando 22 corrente mese, autentico Picco segr., al prezzo ed alle condizioni ivi specificate e ciò in pregiudicio di Veggiotto dottor Giuseppe di Casalvolone.

Novara, 26 settembre 1862.

Moro P. sost Milanesi.

TRASCRIZIONE.

Venne trascritto all'ufficio delle ipoteche d'Ivrea, il 6 settembre 1862, vol. 29, articolo 54, l'atto di vendita 14 agosto 1862, rogato al sottoscritto, insinuato a Torino il 21 stesso mese, n. 2193, pagato L. 330, dal Marchello Gioanni fu Giuseppe, di Castellamonte, a Bosio Gio. Battista fu Francesco di Carentino, di corpo di cascina detta la Vercellina, in territorio di Castellamonte, regione Montebiotto, composta di casa civile e rustica, vigne, campi, boschi e gerbidi di are 800 circa, coerenti la contessa Veggi, Gianassi Vincenzo, Rampone Giuseppe e Gallo Giuseppe, e di terreno ora a strada detto territorio, regione Montebiotto, di are 7, cent. 60 circa, coerenti a mane fratelli Rampone, a giorno Michele Leonardo, a sera Francesco Gallo ed a notte il Bosio suddetto per la suddetta cascina, pel prezzo in totale di L. 7500.

Torino, 1 ottobre 1862.

Taccone not.

SUBASTAZIONE.

All'udienza del tribunale del circondario di Saluzzo del 7 prossimo novembre ed al mezzodì preciso, avrà luogo nel giudicio di subasta ivi promosso dal signor ingegnere Gaetano Bay fu avv. Antonio residente in Torino, contro Michele Antonio Giacinto Serratrice fu Giacinto, domiciliato a Racconigi, l'incanto e successivo deliberamento del corpo di casa in detta città posseduto da chi sovra, si e come trovasi descritto nel relativo bando venale delli 20 settembre cadente mese, al prezzo dal signor instante offerto di L. 10,000 ed alle altre condizioni di cui in detto bando.

Saluzzo, 29 settembre 1862.

Pennachio p. c.

GRADUAZIONE

Con decreto del signor presidente del tribunale di Varallo del 20 corrente, sull'instanza delli avv. Giuseppe Pio, Giacomo e Carlo Amedeo fratelli Gilardoni di Varallo, quali rappresentanti il fu loro padre Giuseppe, nella qualità già da questo assunta di erede beneficiato del fu notaio Amedeo Boggio di questa città, si dichiarò aperto il giudicio di graduazione dei creditori del detto defunto notaio Amedeo Boggio, pella distribuzione di L. 1317 75, prezzo dello stabile caduto nella di costui eredità e subastato ad instanza della creditrice Maddalena Cerovetti vedova di Carlo Giuseppe Boggio di Varallo, in odio degli eredi beneficiati del più volte nominato notaio Amedeo Boggio prenominati; e vennero ingiunti i di costui creditori di depositare nella segreteria dello stesso tribunale le ragionate loro domande di collocazione coi titoli giustificativi fra giorni 30 successivi alla notificazione dello stesso decreto.

Varallo, 29 settembre 1862.

Chiarasorini sost. Peco proc.

GRADUAZIONE.

Con decreto del signor presidente del tribunale di Varallo in data d'oggi sull'instanza del Giuseppe Milanoli di Cavaglià di Breia, si dichiarò aperto il giudizio di graduazione per la distribuzione di L. 7010, prezzo dei beni subastati in odio del debitore notaio Giovanni Marchini di Varallo; e vennero ingiunti i di costui creditori di depositare nella segreteria dello stesso tribunale le ragionate loro domande di collocazione coi titoli giustificativi fra giorni 30 successivi alla notificazione dello stesso decreto.

Varallo, 29 settembre 1862.

Chiarasorini sost. Peco proc.

GRADUAZIONE.

Con decreto del signor presidente del tribunale di Varallo, in data 19 corrente settembre, sull'instanza del Giuseppe Milanolo di Cavaglià di Breja, si dichiarò aperto il giudizio di graduazione pei creditori delli Giuseppe fu Francesco Guglielmi; Nicola e Martina Francesco maggiori e minori Giuseppe, Carlo, Giovanni, Maddalena, Flavia, Carolina e Filomena, fratelli e sorelle Guglielmi fu Carlo, in persona li minori della loro madre e tutrice Teresa Filippa vedova del predetto Carlo Guglielmi di Borgosesia, pella distribuzione di L. 6510 prezzo degli stabili subastati in odio dei suddetti debitori zio e nipoti Guglielmi; e vennero ingiunti i costoro creditori di depositare nella segreteria dello stesso tribunale le ragionate loro domande di collocazione coi titoli giustificativi fra giorni 30 successivi alla notificazione dello stesso decreto.

Varallo, 29 settembre 1862.

Chiarasorini sost. Peco proc.

TRASCRIZIONE.

Addì 23 agosto 1862, fu trascritto all'ufficio di Pallanza, l'atto rogato al notaio sottoscritto il precedente giorno 5, con cui il signor Carlo Minetti fu Ambrogio, nato e domiciliato in Crevola, acquistò li seguenti beni situati in territorio di Pallanza, da Francesco Ranzoni fu Gio. Battista, nato in Intra, e domiciliato in Pallanza, per il prezzo di L. 15,000, un corpo di casa civile e rustico con orto e brolo annesso, e diverse piante di gelsi e noci, regione *alla punta della Castagnola*, dirimpetto all'isolotto di San Giovanni, fra confini delli Alessio Betteo, spiaggia del lago e strade; e da Alessio Betteo fu Giuseppe, nato e domiciliato in Pallanza, per il prezzo di L. 1000, uno zerbo in detta regione Castagnola, fra confini delli fratelli Rovelli, spiaggia del lago, strada ed i beni venduti gli dal Francesco Ranzoni.

Pallanza, 30 settembre 1862.

Angelo Manni not. certif

RETTIFICAZIONI. *Nei num.* 234, *pag.* 4, *col.* 4, *e* 237, *pag.* 4, *col.* 3, *lin.* 2 *della nota sottoscritta A. Colomba proc. capo, leggasi* ore 9 antimeridiane; *alle linee* 9 *e* 10 *vuolsi leggere* Lampo *e non* Campo, *ed alla linea* 15 *si legga* su terreno, *ecc.*

Torino — Tip. G. Favale e Comp.